

Rapporti tra l'Ufficio di Procura e gli organi di informazione.

(Risposta a quesiti del 24 settembre 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 24 settembre 2008, ha adottato la seguente delibera:

« **D)** Il Procuratore della Repubblica di ..., in data 26 marzo 2008, ha formulato al Consiglio superiore della magistratura un quesito relativo ai rapporti tra l'Ufficio di Procura e gli organi di informazione.

In particolare, il Procuratore di ... evidenziava che presso il proprio ufficio i rapporti con gli organi di informazione sono disciplinati dai criteri di organizzazione definiti per il biennio 2007/2008 seguendo i seguenti principi:

- a) il Procuratore delega stabilmente i Procuratori Aggiunti, ad intrattenere i rapporti con gli organi di informazione in relazione alle materie di competenza delle sezioni dagli stessi coordinate;
- b) questi ultimi sono incaricati, in particolare, di redigere e diffondere i comunicati stampa in occasione dell'esecuzione di provvedimenti cautelari di particolare rilievo;
- c) nella diffusione delle informazioni dovrà essere adottata particolare attenzione nell'attribuzione delle attività investigative ed inquirenti all'ufficio in modo impersonale, evitando ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento;
- d) i magistrati che non siano appositamente delegati non potranno rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione relative all'attività giudiziaria dell'ufficio.

Preso atto della delibera sul medesimo oggetto, adottata dal Consiglio in data 20 febbraio 2008, secondo la quale l'esatta interpretazione dell'art. 5 D.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, in tema di regolamentazione dei rapporti tra Ufficio del Pubblico Ministero ed organi di stampa, è, in stretta aderenza al tenore logico e letterale della norma, nel senso che nelle Procure della Repubblica i rapporti con gli organi di informazione devono essere mantenuti, in maniera esclusiva, dal Procuratore della Repubblica personalmente, ovvero da un unico magistrato dello stesso Ufficio a ciò appositamente delegato, il Procuratore di ..., pur avendo adeguato l'organizzazione interna dell'Ufficio alla suddetta interpretazione, chiede se quest'ultima sia idonea ad assicurare un corretto rapporto con gli organi di informazione in un ufficio di grandi dimensioni.

Sul punto evidenzia che in un circondario di grandi dimensioni e caratterizzato da una grave emergenza criminale, quale quello di ..., l'Ufficio di Procura, con cadenza quotidiana, assume iniziative investigative e giudiziarie che assumono interesse per l'opinione pubblica in ragione della gravità dei reati, del numero delle persone coinvolte e che, in presenza dei presupposti del diritto di cronaca, ben possono essere divulgate non ostandovi esigenze di segretezza o di riserbo processuale.

L'interesse generale ad una corretta informazione importa che la fonte ufficiale della notizia possieda una conoscenza il più completa ed approfondita possibile dei fatti tale da poterne individuare anche i limiti di ostensibilità. Tale approfondita conoscenza dell'indagine e dei singoli atti non può essere patrimonio del solo Procuratore Capo o dell'unico magistrato delegabile a tale incombenza secondo la più recente interpretazione che il Consiglio ha dato dell'art. 5 del D.L.vo n.106/2006.

In base a queste considerazioni il Procuratore di ... chiede al Consiglio se, con particolare attenzione alle esigenze degli uffici requirenti di grandi dimensioni, l'interpretazione dell'art. 5 non possa meglio valorizzare i valori costituzionali richiamati dall'art. 21 Cost. con riguardo ad un'informazione il più possibile chiara, precisa, trasparente, rispettosa delle garanzie delle persone che siano, a qualsiasi titolo, coinvolte nelle indagini.

Chiede quindi:

1. se l'apposita delega di cui all'art.5 D.L.vo 106/2006 debba essere rilasciata dal Procuratore ad un unico magistrato ovvero, negli uffici di grandi dimensioni, possa essere conferita a seconda dei casi a magistrati diversi, quali, ad esempio, i Procuratori Aggiunti coordinatori delle sezioni alle quali appartengono i magistrati assegnatari delle indagini;
2. se, nel caso in cui si intenda convocare una conferenza stampa, sia anche possibile che a questa possano partecipare i magistrati assegnatari del procedimento i quali affiancherebbero il Procuratore Capo o l'Aggiunto appositamente delegato e lo aiuterebbero a rispondere alle domande.

II) Il quesito del Procuratore della Repubblica di ... offre l'occasione per un più approfondito esame della disciplina introdotta dall'art. 5 del D.L.vo n. 106/2006 nell'ottica di un attento bilanciamento che tenga conto, da un lato delle esigenze di completezza e correttezza della notizie direttamente correlate al diritto all'informazione ed al diritto alla riservatezza delle persone coinvolte nell'indagine e, dall'altro dei nuovi principi affermati dall'ordinamento giudiziario riformato, in tema di impersonalità delle funzioni requirenti e di riorganizzazione dell'ufficio di procura.

Sul punto il Decreto Legislativo n. 106/2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici di procura, nell'ottica di una rimodulazione in chiave verticistica e gerarchizzata dei rapporti tra il procuratore capo ed i sostituti, ed al contempo nell'intenzione di impedire eccessi di personalizzazione e di protagonismo nell'esercizio delle funzioni requirenti (ovvero nella loro riproposizione ad opera degli organi di informazione) ha concentrato sul capo dell'ufficio ogni potere di interlocuzione con la stampa.

L'art. 5, intervenuto per regolare i rapporti tra la stampa e l'ufficio requirente, dispone, infatti, che il procuratore capo mantiene i rapporti con gli organi di informazione personalmente o tramite delegato (comma 1); che ogni informazione inerente alle attività dell'ufficio deve essere comunicata escludendo ogni riferimento nominativo ai magistrati assegnatari del procedimento (comma 2); che è fatto divieto ai magistrati dell'ufficio di rilasciare dichiarazioni o fornire informazioni circa l'attività giudiziaria dell'ufficio (comma3); che il procuratore capo ha il dovere di segnalare le condotte assunte dai magistrati dell'ufficio in violazione del comma terzo ai fini di una loro valutazione in sede disciplinare (comma 4).

Per quello che qui interessa appare evidente che la nuova disposizione si muove su due coordinate: a) circoscrivere il numero dei magistrati requirenti che possano intrattenere legittimamente rapporti con gli organi di informazione; b) escludere in radice la personalizzazione masmediatica delle attività investigative e requirenti attribuendone lo svolgimento all'ufficio in modo impersonale ed obliterando ogni riferimento al magistrato titolare dell'indagine, fosse anche soltanto la comunicazione del solo nominativo agli organi di informazione.

Questi sono i canoni indicati dal legislatore e nell'ambito di questi deve essere assicurata, nell'interpretazione e nell'applicazione concreta della norma, la più corretta e completa informazione sull'attività dell'ufficio requirente nel rispetto del diritto di cronaca e di quelle funzioni di controllo pubblico sull'operato della magistratura che si possono esplicitare, a vari livelli nel sistema democratico, soltanto in quanto l'informazione sia effettiva.

III) Sulla base delle osservazioni svolte le considerazioni del Procuratore di ... appaiono di indubbio peso: una informazione veicolata per canali ufficiali può essere completa ed esaustiva e, nel contempo rispettosa delle delicate situazioni soggettive coinvolte, soltanto se la fonte sia, a sua volta, perfettamente ed approfonditamente informata dei profili fattuali e dei profili giuridici delle attività giudiziarie delle quali si appresta a dare notizia. In mancanza di ciò una informazione veicolata attraverso canali centralizzati rischia di ingenerare, seppur involontariamente, distorsioni

conoscitive, pregiudizi ingiustificati in danno dei soggetti coinvolti, allarmismi ed inappropriate emotività.

Orbene, una informazione che assuma le caratteristiche descritte difficilmente può venire da un'unica fonte in quelle realtà giudiziarie caratterizzate da una ampia quantità e varietà di attività giudiziarie che, quasi con cadenza quotidiana, richiamano l'attenzione e la richiesta di tempestive notizie da parte degli organi di informazione e dell'opinione pubblica.

Una sola fonte, sia essa il Procuratore Capo o un solo magistrato a ciò delegato, anche qualora fosse distolta da ogni altro incumbente, non potrebbe fare fronte, con precisione e completezza ad una tale ampia richiesta, nei tempi brucianti della comunicazione mass-mediatica. Il risultato sarebbe insoddisfacente e rischierebbe di frustrare ogni ambizione alla trasparenza delle fonti e dei canali informativi e favorire un repentino ritorno alle prassi comportamentali che la nuova normativa vorrebbe superare.

IV) Le considerazioni finora svolte impongono di sviluppare e approfondire l'interpretazione data all'art. 5 del D.L.vo n. 106/2006 con la delibera consiliare del 20 febbraio 2008 (che ben si attaglia alle Procure di piccole e medie dimensioni, ma merita ulteriori precisazioni con riguardo alle Procure della Repubblica di grandi dimensioni).

Il profilo dell'approfondimento concerne l'esatta portata della espressione «il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione» contenuta nell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 106/2006. In particolare occorre chiarire se la locuzione «un magistrato dell'ufficio» vada interpretata in senso strettamente letterale ovvero, in un'ottica sistematica coerente con la ratio della norma, nel senso che la delega del procuratore della Repubblica, pacificamente non consentita nei confronti di un numero indifferenziato di magistrati, possa essere effettuata, oltre che nei confronti di un unico magistrato tout court, anche - ove le dimensioni dell'ufficio lo rendano opportuno - nei confronti di un magistrato per ciascun settore predeterminato. La seconda interpretazione, a cui non osta il tenore letterale della norma, appare preferibile in quanto consente di modulare opportunamente sul piano dell'organizzazione interna dell'ufficio le finalità perseguite dalla nuova disciplina. Ovviamente la delega in questione, ove disposta in favore di una pluralità di destinatari, deve individuare in modo esplicito il numero dei magistrati designati e il settore di attività dell'ufficio cui la delega si riferisce.

Ne consegue - per dare risposta al quesito in esame - che appare compatibile con il precetto normativo la delega operata, anche in via permanente, in favore dei Procuratori Aggiunti, ciascuno in ragione dei procedimenti assegnati per materia alla propria competenza, come previsto dalle regole organizzative della Procura di Tale criterio, in osservanza della ratio legis sottesa all'art. 5, delimita e circoscrive nell'ambito di un ufficio di grandi dimensioni il numero circoscritto di magistrati, tutti con certezza individuati, che possono intrattenere legittimamente rapporti con gli organi di informazione e, nel contempo, garantisce il livello necessario di accuratezza e tempestività dell'informazione.

Non appare, invece, compatibile con lo spirito e con la lettera della norma la possibilità di prevedere la partecipazione alle conferenze stampa del magistrato titolare del procedimento, quando questi sia diverso dal Procuratore capo o dal Procuratore Aggiunto all'uopo delegato. Tale partecipazione, infatti, sarebbe confliggente con la disposizione dell'art. 5 co. 2° che impone di fornire ogni informazione in modo impersonale, attribuendo le attività all'Ufficio ed escludendo ogni riferimento al magistrato assegnatario del procedimento. Ciò in quanto la partecipazione alla conferenza stampa del magistrato titolare degli atti tradirebbe inevitabilmente tale ruolo, al di là di ogni sua esplicitazione, e determinerebbe una diretta violazione del divieto di legge.

Rimane, ovviamente, impregiudicata la possibilità che il magistrato titolare delle indagini collabori nella preparazione della conferenza stampa offrendo elementi informativi ai fini della redazione dei testi e dei comunicati, purché tale attività non assuma una dimensione pubblica o determini, comunque, l'aggiramento del divieto di legge.

Il Consiglio superiore della magistratura, pertanto,
delibera
di rispondere al quesito indicato in rubrica nei sensi di cui in motivazione.».